

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 605

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CURTO, MONTELEONE, SIGNORELLI,
CUSIMANO, NATALI, MOLTISANTI, XIUMÈ, PEDRIZZI,
MARTELLI e RECCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1994

Strutture sanitarie per la macellazione e per la trasformazione e distruzione di animali morti, di residui o sottoprodotti della macellazione e di alimenti o derrate alimentari non idonee alla utilizzazione

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito delle problematiche inerenti l'agricoltura italiana, un ruolo importantissimo è quello della zootecnia.

Essa peraltro risulta già penalizzata da una serie di fenomeni negativi che però risiedono soprattutto in una carenza e confusione normativa.

Peraltro, negli ultimi anni, in tutta Italia si è rilevata la progressiva diminuzione degli allevamenti e tutto ciò non sempre in dipendenza della presenza delle «quote latte» o del penoso fenomeno del «randagismo», fenomeno questo che ha costretto lo Stato a prevedere forme risarcitorie (legge 14 agosto 1991, n. 281), ma è dovuto invece alla mancanza di macelli, nonostante l'obbligo di costruire macelli fosse sancito dall'articolo 2 del regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928 n. 3298, e nonostante il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, prevedesse tra le opere obbligatorie quelle relative alla costruzione, manutenzione ad esercizio di macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti.

Questa norma è recepita anche dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, anche se le direttive 41/497/CEE e 41/498/CEE tendono a ridurre e razionalizzare il nu-

mero di macelli distinguendoli da quelli a capacità limitata.

Quali le conseguenze negative di questo stato di cose?

Esse sono di natura economica; di natura sanitaria in rapporto all'utente; di natura sanitaria in rapporto al patrimonio zootecnico; di natura ambientale.

Nel giusto temperamento pertanto delle esigenze nazionali e locali in rapporto alle disposizioni comunitarie, nel chiedere l'approvazione del presente disegno di legge non si può che sostenere quanto ebbe ad affermare il Presidente della Commissione europea:

«la Comunità non può sostituirsi nè agli Stati membri nè alle autorità regionali e locali nè alle parti sociali. Sarebbe in contrasto con le tradizioni più profondamente radicate da alcuni nostri Paesi. Ma sarebbe anche in contrasto con le nostre finalità: in materia economica, regionale e sociale noi non costruiremo l'Europa dall'alto, ma dal basso. È per questo che la Commissione annette tanta importanza alla sussidiarietà, alla compartecipazione e alla gradualità del suo progredire. Il movimento pertanto non è verso l'accentramento ma, al contrario, verso una più ampia ripartizione delle responsabilità».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Principi generali)*

1. Lo Stato promuove la realizzazione delle strutture sanitarie denominate «macelli», al fine di favorire, coordinare e vigilare sulle attività in esse sviluppate, nell'interesse della salute pubblica, del patrimonio zootecnico e dell'ambiente.

2. Lo Stato promuove la realizzazione e disciplina e controlla le attività delle strutture sanitarie utilizzate per la trasformazione, distruzione di animali morti, di residui o avanzi animali e di alimenti o derivati alimentari non idonee alla utilizzazione.

3. La costruzione, manutenzione ed esercizio delle strutture di cui al presente articolo è disciplinata da legge regionale o provinciale.

Art. 2.*(Strutture sanitarie)*

1. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e Trento, sono obbligate ad accertare che le strutture sanitarie di macellazione pubbliche o private esistenti sul territorio di competenza risultino in numero sufficiente per garantire le esigenze zootecniche e commerciali della produzione locale.

2. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e Trento, sono obbligate ad accertare la esistenza sul territorio di competenza di strutture sanitarie abilitate alla trasformazione o distruzione di rifiuti o avanzi animali, di animali morti o di prodotti alimentari non idonei alla utilizzazione.

Art. 3.*(Disciplina)*

1. Le regioni e le provincie autonome di Bolzano e Trento, in caso di accertata

assenza o insufficienza delle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge, disciplinano con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento o riattivazione delle strutture esistenti o la realizzazione di nuovi impianti.

2. I comuni singoli o associati provvedono al risanamento o alla riattivazione o alla costruzione delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge regionale o provinciale, avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità.

3. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento dovranno prevedere la esistenza di almeno una struttura sanitaria di cui all'articolo 1 della presente legge, per provincia o per unità sanitaria locale, favorendo i comuni singoli o consorziati e, indicando con apposito provvedimento i comuni nei quali dovranno esistere gli impianti.

Art. 4.

(Realizzazione)

1. Le strutture di cui all'articolo 1 dovranno sorgere in località adatta ed idonea allo scopo, previo parere favorevole del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente.

2. Nella realizzazione, attivazione ed esercizio delle predette strutture sanitarie dovranno essere rispettate le leggi vigenti in materia igienico-sanitario, urbanistica e ambientale.

Art. 5.

(Funzionamento)

1. Le strutture di cui all'articolo 1 devono essere fornite di tutte le attrezzature e mezzi strumentali per il funzionamento, compresa la ricerca di laboratorio, nonché di tutta l'attrezzatura fissa e mobile, al fine di poter assolvere compiutamente le operazioni indispensabili.